

[Condividi](#)

Il “[Decreto Sostegni-bis](#)” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 25 maggio 2021, recante: «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*». Il decreto ha fissato **al 30 giugno 2021** il termine “*finale*” di sospensione dell'attività di riscossione.

*Il dettaglio dei nuovi termini:*

### **Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento**

*Differimento **al 30 giugno 2021** del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.*

*I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 (\*) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, **dunque, entro il 31 luglio 2021** (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal D.L. 73/2021 coincide con il sabato).*

*(\*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni*

della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

### **Sospensione attività di notifica e pignoramenti**

Sospensione **fino al 30 giugno 2021** delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono **altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti** presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e **quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore** (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza

*del debito).*

### ***Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00***

*Sospensione dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020).*

*Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020), se l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.*

*Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.*

Fonte: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it>



In Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni bis. Le novità in tema di  
riscossione

[Link al testo del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».](#)